

SEDUTA DEL 12/08/2021

DELIBERA N. 60

**COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
(Provincia di Isernia)**



**DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI. DETERMINAZIONI

L'anno Duemilaventuno, addì **dodici** del mese di **agosto** alle ore 13,10 con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunito la Giunta comunale convocata nei modi di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Nunziatina NUCCI e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco	x	
2	D'ABRUZZO Pasquale	Vice Sindaco	X	
3	LOMBARDOZZI Vincenzo	Assessore		X
		TOTALI	2	1

Partecipa alla seduta la dott. DI GIULIO Domenico, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. (delibera, pagine interne)

La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnico-contabile (art. 49 T.U.E.L. n. 267/00) dal sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Finanziario.

12/08/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to dr. Domenico Di Giulio

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI. DETERMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che il Regolamento comunale per la concessione di sussidi, contributi, benefici economici e patrocini approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 28 del 06/07/2017 detta le norme di attuazione dell'art 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di contributi, patrocini e benefici economici, a persone ed enti pubblici e privati;
- che, ai sensi del l'art 3, le concessioni suddette sono erogate a domanda degli interessati nell'ambito dei seguenti settori:

- a) Attività culturali e scientifiche;
- b) Attività educative;
- c) Tutela ambientale;
- d) Attività socio-assistenziali, umanitarie, attività benefiche, prevenzione e salute;
- e) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- f) Attività ricreative e sportive;
- g) Turismo, sviluppo economico e valorizzazione risorse locali;
- h) protezione civile

VISTO l'art 4 del suddetto regolamento, rubricato "beneficiari" che prevede che possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 3:

- a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- b) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
- c) associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- d) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
- e) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.

2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.

VISTO il comma 9 dell'art 6 del DL 78/2010, convertito con legge 122/2010, che sancisce il divieto, per le Amministrazioni pubbliche, di effettuare spese per sponsorizzazioni;

RITENUTO che il sostegno economico richiesto non rientra nel divieto di cui al citato art 6, comma 9, del DL 78/2010, in quanto occorre distinguere tra le sponsorizzazioni, vietate dalla norma, ed i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente e che l'ente può svolgere attraverso l'opera di soggetti terzi: il divieto suddetto, infatti, opera solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, laddove non si configura quale sponsorizzazione, invece, il

sostegno di iniziative di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente pubblico. Quindi l'attività che rientra nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che direttamente da parte di Comuni e province costituisce una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione (*ex Multis: Corte dei conti, Sez. Reg. di controllo Lombardia, Del 248/2014*).

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti (*ex multis: parere Sez. Reg. di controllo per il Lazio, Del. n 77/2016; parere Sez. Reg. contr. Lombardia, Del n 248/2012*) secondo cui *"..in base ai principi ed alle norme della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune ...(omissis).. il finanziamento, "anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Riconosciuto l'interesse generale dell'attività, la natura pubblica o privata del soggetto che percepisce il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di funzioni strumentali, etc.), soggetti aventi natura privata"*;

RITENUTO quindi, nell'ambito di un quadro normativo di non facile ed univoca interpretazione, di procedere comunque alla motivata assegnazione di contributi a sostegno delle Associazioni locali culturali e di volontariato, che collaborano con il Comune nello svolgimento di attività utili per i cittadini, nel rispetto dei principi di rispondenza delle attività supportate all'interesse pubblico, alla valorizzazione del territorio ed a finalità sociali e culturali, di congruità della spesa e di correttezza, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, con esclusione di qualsiasi intervento di mera sponsorizzazione e di finanziamenti a favore di attività meramente interne dei destinatari o di specifiche iniziative aventi natura commerciale, seppur svolte in via occasionale dai medesimi soggetti;

VISTO l'art 6 del suddetto regolamento, rubricato "tipologie e natura dei contributi" che prevede:

- 1) Il sostegno finanziario ai soggetti richiedenti, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio, può articolarsi in forma di:
 - a. Contributi ordinari, erogati a sostegno delle attività ordinarie annuali previste dagli statuti delle Associazioni o Enti richiedenti;
 - b. Contributi straordinari diretti a favorire attività occasionali o singoli progetti che esulano dalla programmazione ordinaria del soggetto richiedente e rivestono particolare rilevanza ed interesse a favore della cittadinanza.

VISTO l'art 11 del suddetto regolamento, rubricato "contributi straordinari" che prevede:

- Il Comune può concedere, nel corso dell'anno, contributi straordinari ai soggetti di cui al precedente art. 4.
2. L'Amministrazione si riserva in tali casi di valutare l'accoglimento dell'istanza.
 3. La competenza a decidere sulle richieste di contributi straordinari è della Giunta Comunale.
 4. I soggetti interessati devono presentare apposita richiesta che deve contenere:
 - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;

- b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;
 - c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto
 - d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
5. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, richiede al soggetto interessato la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione. 7. L'ammontare del contributo concesso non può superare il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

VISTO l'art 12 del suddetto regolamento, rubricato "modalità di erogazione dei contributi straordinari" che prevede:

Il contributo economico straordinario potrà essere erogato con le seguenti tempistiche:

- a. per una percentuale concordata (e comunque non superiore al 50%) prima dell'iniziativa e per la restante parte a rendicontazione avvenuta;
 - b. a rendicontazione avvenuta.
2. Per ottenere l'anticipazione del contributo di cui al precedente comma 1 lett. a) deve essere avanzata esplicita richiesta nell'istanza di ammissione al contributo indicante le motivazioni, nel rispetto della tipologia di spese ammissibili.
3. Il contributo concesso a titolo di anticipazione dovrà essere comunque rendicontato con i giustificativi di spesa in originale, pena la revoca della concessione del contributo e il recupero coattivo ai sensi del D.P.R. 602/73 e s.m.i.
4. La modalità dell'erogazione del contributo economico deve essere specificata nell'atto amministrativo di concessione del contributo stesso.
5. Ferma restando l'eventuale anticipazione del contributo di cui al precedente comma 1, la liquidazione potrà avere luogo dopo la presentazione dei seguenti documenti:
- a. relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
 - b. rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
 - c. copia delle fatture e dei documenti di spesa.
6. Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori al costo del progetto dichiarato nella richiesta di contributo o i giustificativi non corrispondano a una somma di spesa almeno pari al costo del progetto dichiarato nella richiesta, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.
7. La liquidazione è disposta con provvedimento del Responsabile di servizio.
8. I giustificativi di spesa sono costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi, intestati al soggetto destinatario del contributo e già quietanzati al momento della presentazione della documentazione.

ESAMINATA la richiesta di contributo per ad € 3.000,00, presentata dell'Associazione Turistica Pro-Loco di Sant'Angelo del Pesco, con nota a firma del Presidente, con sede in Piazza Giorgio Amendola prot. n. 2828 del 27/07/2021;

DATO ATTO che:

- l'associazione persegue come finalità istituzionale la promozione di iniziative socio-culturali e ricreative nel campo del turismo e della promozione del territorio;

- l'iniziativa per cui si chiede il contributo è il programma di attività "E...STATE A S.ANGELO" che ha come obiettivo quello promuovere le attività socio culturali e ricreative e nel campo del turismo.

-i luoghi utilizzati come cornice per il programma di attività sono:

- 1) Piazza dei Caduti;
 - 2) Piazza Nuonno;
 - 3) Piazza G. Amendola;
 - 4) Campo sportivo;
 - 5) Campetto di Calcetto;
 - 6) Località Canala-Bosco Vallazzuna;
 - 7) Località Pelano (cosiddetto "Belvedere-Tre Croci);
 - 8) Via Madonna;
- l'iniziativa non ha scopo di lucro;

VERIFICATI i requisiti oggettivi degli interventi e soggettivi del richiedente;

DATO ATTO che la richiesta pervenuta rispondono a criteri di congruità, ma nel concedere i contributi l'Amministrazione comunale deve tenere conto delle necessarie disponibilità di bilancio oltre che dei criteri dettati dal vigente regolamento comunale per le varie forme di assistenza e la concessione di contributi e sussidi finanziari;

CONSIDERATO che la presente proposta è intesa a sostenere e promuovere l'attività dell'associazione, erogando appositi contributi finalizzati, in particolare, alla realizzazione delle specifiche iniziative di cui sopra;

VALUTATO quindi che, alla luce delle disposizioni legislative vigenti, come sopra richiamate, non vi è alcun ostacolo alla concessione di contributi a favore dei soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio delle tradizioni e della cultura, comunque nei limiti di appropriatezza e ragionevolezza della spesa di cui sopra, con esplicitazione della corrispondente motivazione;

PRESO ATTO delle disponibilità di bilancio, ai capitolo 1610\0 codice bilancio 07.01.1.04 ed al capitolo 1135/0 codice di bilancio 01.05.1.04 che presentano sufficienti disponibilità;

PRESO ATTO che le attività di cui alle predetta richiesta rientrano tra le finalità proprie dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che:

- le predette attività rientrano nell'ambito delle attività previste dall'art 3 del vigente Regolamento comunale che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, patrocini e benefici economici;

- che la tipologia di contributo da erogare è quello previsto dall'art. 11 del regolamento (contributi straordinari);

- che per tale contributo può essere concesso prima dell'iniziativa per una percentuale concordata e comunque nella misura massima del 50% e per la restante parte a rendicontazione avvenuta e comunque non può superare il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta, e comunque non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt 48 del D. Lgs 267/2000 e dell'art 11 del vigente Regolamento comunale che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, patrocini e benefici economici;

RITENUTO di dover sostenere l'iniziativa di cui sopra con la concessione di un contributo di € 3.000,00;

VISTA altresì che l'Associazione Turistica Pro-Loco chiede un anticipo del contributo nella misura del 50%;

RITENUTO, altresì ai sensi dell'art. 12 del regolamento comunale che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, patrocini e benefici economici, di stabilire la seguente modalità di erogazione del contributo: anticipazione pari ad € 1.500,00 quel anticipo del 50% ed € 1.500,00 a rendicontazione;

RITENUTO di demandare al responsabile dell'Area Finanziaria l'attuazione di detto provvedimento assegnando allo stesso la somma di € 3.000,00;

ACQUISITI, ex art 49 e 147bis del D. Lgs 267/2000, il Parere di regolarità tecnico e quello di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area economica-finanziaria, attestante anche la copertura finanziaria della spesa complessiva necessaria pari ad Euro 3.000,00;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte e riportate:

DI PRENDERE ATTO che il programma di iniziative socio-culturali e ricreative e nel campo turistico denominato "E...STATE A S.ANGELO" rientra tra le finalità proprie dell'Amministrazione comunale ed ha pertanto valenza sociale nonché rispondenza all'interesse pubblico e generale;

DI CONCEDERE un contributo straordinario di € 3.000,00, ai sensi del vigente regolamento comunale che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, patrocini e benefici economici, in favore dell'Associazione Turistica Pro-Loco con sede in Piazza G. Amendola a Sant'Angelo del Pesco secondo le seguenti modalità:

- anticipazione del 50% pari ad € 1.500,00;
 - saldo pari ad € 1.500,00 a rendicontazione;
- per un totale di € 3.000,00;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Finanziaria l'attuazione del presente provvedimento compresa l'assunzione dell'impegno di spesa, nonché alla successiva liquidazione, previa acquisizione della necessaria documentazione giustificativa di rendicontazione in relazione alle previsioni del vigente Regolamento;

DI ASSEGNARE allo stesso responsabile la somma di Euro 3.000,00 che trova imputazione ai capitoli 1610\0 e 1135/0 codici di bilancio 07.01.1.04 e 01.05.1.04 che presentano sufficiente disponibilità

DI TRASMETTERE il presente atto all'albo pretorio on line nonché nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia di pubblicità e di trasparenza;

DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile considerata l'urgenza per i motivi in premessa;

LA GIUNTA COMUNALE

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;

ATTESA l'urgenza di provvedere,
Con voto unanime, espresso in forma palese,

D E L I B E R A

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati;
successivamente

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge

DI DICHIARARE, stante l'urgenza,, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Nunziatina Nucci

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Giulio

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo pretorio del Comune, ivi resterà in libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Sant'Angelo del Pesco, li 07/09/2021

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Giulio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per 15 giorni consecutivi, a partire dal 07/09/2021 al 21/09/2021 a norma dell' art. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. n° 360

Sant'Angelo del Pesco, li 07/09/2021

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Giulio

Copia Conforme all'originale.

Sant'Angelo del Pesco, li

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Domenico Di Giulio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- () Il giorno per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- (X) Il giorno 12/08/2021 a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, li 12/08/2021.

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio
